



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 165 DEL 25/11/2019

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA ANDREA BAFILE, PIAZZA G. MAZZINI, VIA S. TRENTIN, VIA VICENZA, PIAZZA TRENTO, VIA ZARA, PIAZZA AURORA, VIA U. FOSCOLO E LATERALI VARIE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019" DAL 30 NOVEMBRE 2019 AL 06 GENNAIO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che dal 30/11/2019 sino al 06/01/2020, la piazza G. Mazzini, la via S. Trentin, la piazza Aurora e la via U. Foscolo di questo Lido saranno interessate dalla manifestazione patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "Jesolo Christmas Village 2019";

Constatato che tale manifestazione comporta l'occupazione di parte delle piazze e via sunnominate per consentire le operazioni d'allestimento e di smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e di quant'altro ad essa collegata;

Vista la richiesta prot. n. 74248 del 17/10/2019 presentata dalla ditta XMAS EVENTI s.r.l.s., con sede a Padova in via Berchet n. 10, con la quale chiede la regolamentazione della circolazione sulle via e piazze precitate a partire dal 05/11/2019 al 29/11/2019 e dal 07/01/2020 al 20/01/2020, al fine di consentire l'allestimento e successivo smontaggio dei manufatti ed attrezzature funzionali all'evento, nonché di disciplinare la circolazione veicolare nell'intera zona interessata dall'evento, comprese le vie limitrofi, dal 30/12/2019 al 06/01/2020, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

Visto il piano di sicurezza (*Safety*) del Comune di Jesolo;

Considerato che detta manifestazione comporta considerevole afflusso di persone, tra le quali numerose con limitata o impedita capacità motoria, per cui si ritiene dover favorire la mobilità e la sosta dei veicoli al loro servizio;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1-7-157-158 e 188 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

O R D I N A

1. che dal giorno 30/11/2019 fino al termine della manifestazione in premessa citata, prevista per il giorno 06/01/2020, su tutta la via S. Trentin e sulla carreggiata centrale di piazza Aurora fino a via U. Foscolo, intersezione con via L.B. Alberti, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata e la sosta sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti;
2. che dal giorno 30/11/2019 fino al 06/01/2020, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, prefestivi e di tutti i sabati e, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nei rimanenti giorni feriali ricadenti in detto periodo, sulla via S. Trentin e sulla corsia centrale di piazza Aurora fino a via U. Foscolo, intersezione con via L.B. Alberti, sia vietata la circolazione di tutti i veicoli compresi quelli dei residenti, frontisti e

domicilianti, che dovranno munirsi di apposito pass rilasciato dall'Ufficio Commercio, eccetto i veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno e i mezzi di soccorso e di polizia;

3. che dalle ore 8.00 del 30/11/2019 fino alle ore 08.00 del 20/01/2020:

- a) la carreggiata centrale di piazza Mazzini, tratto compreso dall'intersezione con via A. Aleardi fino all'intersezione con via I. Nievo, sia chiusa al traffico veicolare;
- b) sulla via A. Bafile, sul tratto che va dal civico 445 (Farmacia Borin) fino all'intersezione con via A. Aleardi, sulla carreggiata centrale di piazza Mazzini, sulla via S. Trentin, sulla carreggiata centrale di piazza Aurora e su via Foscolo nel tratto compreso tra piazza Aurora e via L.B. Alberti sia sospesa l'efficacia della segnaletica indicante la "pista ciclabile";
- c) sulla via I. Nievo, nel tratto che va dall'intersezione con via Vicenza fino al civico 25 (angolo nord del palazzo Mazzini-pasticceria Antonella), fronte i civici dal n° 8 al n°10 di detta via (fronte residence Principe) la circolazione veicolare si svolga a doppio senso e la sosta sia consentita, sugli appositi stalli, per un tempo limitato di 60 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

4. sulla via I. Nievo, nel tratto che va dall'intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini (fronte condominio Maxim) fino all'intersezione con via Zara, la circolazione veicolare si svolga a doppio senso e la sosta sia permanentemente vietata a tutti i veicoli compresi quelli impegnati in carico e scarico merci, orario 00.00-24.00, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, eccetto taxi, veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, che potranno sostare sugli stalli a loro riservati, veicoli delle forze di polizia, di soccorso e dei volontari collaboranti con la manifestazione;

5. sulla via I. Nievo, nel tratto che va dall'intersezione con via Zara fino all'intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini, il flusso veicolare diretto verso nord venga deviato su quest'ultima, eccetto taxi e veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, che potranno sostare sugli stalli a loro riservati;

6. sull'intera via Zara e sulla via Treviso nel tratto compreso fra via Zara e via L.B. Alberti la circolazione veicolare si svolga a doppio senso e la sosta sia permanentemente vietata a tutti i veicoli, orario 00.00-24.00, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti;

7. che dalle ore 8.00 del 30/11/2019 alle ore 08.00 del 20/01/2020, in piazza Aurora nel tratto compreso tra la carreggiata centrale della stessa e la via Treviso, sugli stalli di sosta adiacenti all'area pedonale-anfiteatro, la sosta dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi e spese a carico degli inadempienti e l'intera area sia riservata per le esigenze della manifestazione.

Detta area potrà essere utilizzata da strutture e mezzi al servizio della manifestazione ai quali l'organizzazione provvederà a fornire un pass di riconoscimento le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia Locale, nonché ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso e dei volontari collaboranti con la manifestazione; inoltre nell'area di sosta suindicata saranno creati n° 03 stalli di sosta a veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno;

8. che dal giorno 30/11/2019 fino al termine della manifestazione in premessa citata prevista per il giorno 06/01/2020 e comunque fino alla loro rimozione, sulla via I. Nievo nel tratto che va dall'intersezione con via Vicenza fino all'intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini-fronte Maxim ed in piazza Aurora nel tratto che va dall'intersezione con via Monti fino all'intersezione con via Treviso, sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli siano posizionate, per motivi di sicurezza, delle fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli in transito sui tratti di strada in parola;

9. che dalle ore 8.00 del 30/11/2019 alle ore 08.00 del 07/01/2020, sulla via Monti nel tratto compreso tra l'intersezione semaforizzata con via Gorizia e piazza Aurora e sulla piazza Aurora nel tratto compreso

tra via Monti e via Treviso la circolazione veicolare si svolga a senso unico di marcia con direzione nord verso sud;

10. che dal giorno 30/11/2019 fino al 06/01/2020, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, prefestivi e tutti i sabati e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei rimanenti giorni feriali ricadenti in detto periodo, sulla via I. Nievo, nel tratto che va dall'intersezione con via Vicenza fino all'intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini-fronte Maxim, la circolazione veicolare sia vietata eccetto per veicoli di soccorso, polizia, associazioni di volontari collaboranti, taxi, veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, residenti e domicilianti in piazza Mazzini;
11. che dal giorno 30/11/2019 fino al 06/01/2020, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, prefestivi e tutti i sabati e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei rimanenti giorni feriali ricadenti in detto periodo, sulla via V. Monti nel tratto compreso tra l'intersezione semaforizzata con via Gorizia e piazza Aurora, la circolazione veicolare sia vietata eccetto per veicoli di soccorso, di polizia, di associazioni di volontari collaboranti, di veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, residenti e domicilianti nel tratto di strada in parola;
12. che dalle ore 08.00 del 30/11/2019 alle ore 08.00 del 07/01/2020, sulle vie Oriani, Zanella e Carducci, nei rispettivi tratti compresi fra via Vicenza e via Zara, la sosta dei veicoli sia permanentemente vietata (orario 00.00-24.00) con rimozione degli stessi e spese a carico degli inadempienti, per consentire il posizionamento sulla carreggiata, per motivi di sicurezza, di fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare sensibilmente la velocità dei veicoli;
13. che dalle ore 8.00 del 30/11/2019 alle ore 08.00 del 07/01/2020, sulla via L.B. Alberti, nel tratto compreso fra via Gorizia e via Treviso, la sosta dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti;
14. che dal giorno 30/11/2019 fino al 06/01/2020, in via Vicenza e in piazza Trento la sosta dei veicoli sia consentita, all'interno degli appositi stalli di parcheggio, per un tempo limitato a 60 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
15. che dalle ore 8.00 del giorno 30/11/2019 fino alle ore 08.00 del 07/01/2020, sulla via A. Bafile, nel tratto compreso dall'intersezione con via Largo Augustus fino all'intersezione con via A. Aleardi, sia vietato il transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché agli autobus, eccetto autorizzati;
16. che dal giorno 30/11/2020 fino al 06/01/2020 e comunque fino alla rimozione, sulla via A. Bafile, nel tratto compreso dal civico 445 (Farmacia Borin) fino all'intersezione con via A. Aleardi, per motivi di sicurezza, vengano posizionate sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli delle fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli prima dell'immissione su via A. Aleardi e che in corrispondenza di detti manufatti siano vietate sia la fermata e sia la sosta dei veicoli, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti;
17. che dal giorno 30/11/2020 fino alle ore 08,00 del 07/01/2020, al fine di agevolare la mobilità e la sosta dei veicoli a servizio di persone invalide muniti di contrassegno siano riservati degli appositi stalli di sosta:
 - a) in via A. Bafile, (n. 03), in prossimità del civ. n. 590;
 - b) in piazza Aurora (n. 03), nel tratto compreso tra la carreggiata centrale della stessa e la via Treviso, sugli stalli di sosta adiacenti all'area pedonale-anfiteatro, lato nord, intersezione via V. Monti/S. Trentin;
 - c) in piazza Trento (n. 03) in adiacenza agli esistenti;
 - d) in via U. Foscolo (02), ante civ. n. 16;
18. che su via S. Trentin e via U. Foscolo, tratto fino a via L.B. Alberti, in considerazione del periodo invernale in cui si svolge la manifestazione in premessa citata, negli orari di vigenza del divieto di

circolazione, qualora causa avverse condizioni metereologiche non si ravvisi la necessità di vietare la circolazione veicolare, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione dei veicoli dei residenti, dei frontisti e dei domicilianti che dovranno comunque percorrere la via più breve per raggiungere le rispettive destinazioni o per uscire dall'area riservata alla manifestazione.

19. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.